

Allegato "A" al n.11902/8851 di repertorio

Allegato "B" al Repertorio n.9900/7410

STATUTO DELLA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE

"FONDAZIONE COSTRUIAMO FUTURO ETS"

Articolo 1 - Denominazione e Modello di Riferimento

1.1. E' costituita la "Fondazione COSTRUIAMO FUTURO ETS" (d'ora innanzi, la "**Fondazione**").

1.2. La Fondazione si ispira, di fatto applicandoli, ai principi del Terzo Settore e risponde allo schema giuridico della "Fondazione di Partecipazione" nell'ambito del modello organizzativo della Fondazione, disciplinata dal presente Statuto, dal D. Lgs. n.117/2017 ("**Codice del Terzo Settore**" o in breve anche solo "**CTS**"), dalla legislazione vigente in materia e dal codice civile.

Articolo 2 - Sede - Durata

2.1. La Fondazione ha sede legale a **Ferrara**, all'indirizzo determinato con delibera del Consiglio di indirizzo e quale risultante dal Registro Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

2.2. La Fondazione ha durata indeterminata.

2.3. Le finalità della Fondazione si esplicano principalmente nell'ambito del territorio comunale e della Provincia di Ferrara e comunque non oltre la Regione Emilia Romagna.

Articolo 3 - Scopi

3.1. La Fondazione persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nel settore della tutela dei diritti delle persone con disabilità e dell'assistenza sociale e socio sanitaria in favore delle stesse.

3.2. Nell'ambito delle finalità descritte nel paragrafo che precede, la Fondazione propone, promuove, elabora e realizza progetti di residenzialità, che garantiscano alle persone con disabilità, per tutto l'arco della loro vita, un'esistenza dignitosa, creando condizioni ambientali in cui la persona disabile possa trovare benessere psico-fisico, nel pieno rispetto delle sue capacità, esigenze, aspirazioni ed aspettative. Tali progetti andranno a completare ed affiancare le risorse esistenti sul territorio, nell'ottica di un dialogo e di una collaborazione costruttivi.

3.3. La Fondazione intende perseguire le finalità di assistenza, educazione, istruzione, ricreazione e riabilitazione delle persone disabili in un contesto finalizzato al miglioramento della loro qualità di vita, promuovendo anche interventi e progettualità personalizzati.

3.4. La Fondazione intende, altresì, raccordarsi e sviluppare sinergie e collaborazioni con altri organismi, pubblici e/o privati, che operino nei settori di interesse della Fondazione ovvero ne condividano lo spirito e le finalità. In particolare, la Fondazione si propone di:

- promuovere la cultura della donazione delle risorse immobiliari, economico-finanziarie, familiari e non, per favorire la permanenza della persona con disabilità nella propria ca-

sa ovvero in immobili appositamente individuati, la cui fruibilità sia adeguata alle diverse disabilità dei beneficiari;

- essere parte attiva nelle finalità di assistenza, educazione, istruzione e ricreazione delle persone disabili: al riguardo, la Fondazione si propone di gestire direttamente od indirettamente immobili per piccoli gruppi di beneficiari, oppure strutture ospitanti persone con disabilità, nonché di svolgere, avvalendosi di personale all'uopo qualificato, attività socio-sanitarie, didattiche, formative, occupazionali, culturali, espositive, sportive e sociali in genere, in un contesto di miglioramento della qualità di vita e di promozione dell'inserimento nel tessuto sociale e lavorativo delle persone disabili;

- promuovere strumenti giuridici e metodi di approccio al mondo della disabilità tali da assicurare percorsi individualizzati di protezione sociale ed economica in favore di singole persone;

- sviluppare attività tese al sostegno ed al potenziamento delle autonomie psico-fisiche delle persone con disabilità.

Articolo 4 - Attività

4.1. La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle attività di interesse generale di cui all'art.5, lettere a) - c) - d) - p) et q) del D.Lgs 117/2017, come ampiamente e dettagliatamente sopra descritte.

4.2. Per il raggiungimento dei suoi scopi, la Fondazione potrà:

- realizzare soluzioni abitative e progetti innovativi rivolti alle persone con disabilità, che valorizzino l'idea di domiciliarità e la vita indipendente, nel rispetto delle capacità e delle potenzialità psico-fisiche dei beneficiari, anche attraverso l'acquisizione e la gestione diretta od indiretta di beni mobili e/o immobili;

- stipulare ogni opportuno atto, negozio giuridico e/o contratto anche per il finanziamento delle operazioni e/o dei progetti deliberati dal Consiglio di Indirizzo, tra cui l'assunzione di prestiti o mutui a breve e/o a lungo termine, l'acquisto di proprietà o la costituzione del diritto di superficie su beni immobili, la stipula e la sottoscrizione di atti, convenzioni, negozi giuridici e/o contratti di qualsiasi genere, anche trascrivibili nei Pubblici Registri, con enti pubblici o privati, ritenuti opportuni ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

- amministrare e gestire i beni di cui la Fondazione sia proprietaria, locataria, comodataria o comunque posseduti ovvero a qualsiasi titolo detenuti;

- stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte delle attività;

- promuovere ed organizzare seminari, corsi di formazione

(per genitori, familiari, persone diversamente abili, dipendenti addetti alle mansioni di gestione della vita quotidiana in appartamento, tutori ed amministratori di sostegno che operino all'interno dell'Ente), manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, i relativi addetti ed il pubblico;

- fornire tutte le consulenze atte alla piena attuazione dei diritti delle persone con disabilità ed al supporto delle loro famiglie;

- accettare donazioni, liberalità e lasciti testamentari;

- svolgere ogni altra attività consentita dalla legge, dal codice civile e dal Codice del Terzo Settore, che sia di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali;

- partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, prive di scopo di lucro, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti.

4.3. In ogni caso, è fatto divieto alla Fondazione svolgere attività in contrasto con le disposizioni del codice civile, con la legislazione vigente in materia, con il presente Statuto e con le prescrizioni di cui al Codice del Terzo Settore.

Articolo 5 - Scopi ed attività diversi, secondari e strumentali

In ossequio all'art.6 del D. Lgs. 117/2017, la Fondazione può esercitare attività diverse da quelle indicate agli artt.3 e 4 del presente Statuto purché secondarie e strumentali rispetto ad esse e, in ogni caso, sempre nel rispetto dei criteri e dei limiti di cui al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Nei limiti sopra indicati e, ai sensi e per gli effetti dell'art.6 CTS, l'individuazione ed il successivo espletamento delle predette attività ulteriori, secondarie e strumentali, è rimessa al Consiglio di Indirizzo, sentito il parere dell'Assemblea.

Articolo 6 - Vigilanza

L'Autorità competente vigila sull'attività della Fondazione, ai sensi dell'art.25 Codice Civile.

Articolo 7 - Patrimonio

7.1. Il patrimonio della Fondazione è destinato allo svolgimento delle attività statutarie, ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

7.2. Il patrimonio della Fondazione è composto:

a) dal Fondo di Dotazione:

- rappresentato inizialmente dal fondo di dotazione della Fondazione, di valore pari ad Euro 30.000,00 (trentamila vir-

gola zero zero) e comunque non inferiore a quanto statuito dall'art.22 del Codice del Terzo Settore, e

- incrementabile mediante successivi conferimenti in denaro oppure di beni mobili e/o immobili, ovvero di altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, che perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, effettuati dai Fondatori Promotori, Fondatori o dai Partecipanti o comunque da terzi con espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione, nonché

- costituito altresì da beni mobili e/o immobili acquistati dalla Fondazione con il ricavato della vendita di beni compresi nello stesso fondo di dotazione;

B) dal Fondo di Gestione costituito:

- dai contributi versati dai Fondatori di cui al successivo art.12 e/o dai Partecipanti di cui al successivo art.13, laddove imputati al Fondo di Gestione;

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione;

- da eventuali elargizioni, donazioni o lasciti testamentari, che non siano espressamente destinati ad integrare il Fondo di dotazione;

- da eventuali contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici e/o privati;

- da apporti o conferimenti di denaro, beni (materiali e/o immateriali, mobili e/o immobili) ovvero altre utilità suscettibili di valutazione economica, contributi in qualsiasi forma effettuati dai Fondatori Promotori, Fondatori, da Partecipanti o da terzi senza espresso vincolo di imputazione al Fondo di dotazione;

- dai ricavi delle attività istituzionali e di quelle secondarie strumentali;

- dai beni mobili ed immobili, materiali ed immateriali, che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione e che non siano espressamente destinati al fondo di dotazione, compresi quelli acquistati dalla Fondazione medesima.

Articolo 8 - Esercizio Finanziario e Bilancio

8.1. L'esercizio finanziario ha inizio il giorno 1 (uno) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.

8.2. Entro il 30 (trenta) aprile di ogni anno il Consiglio di Indirizzo approva il bilancio di esercizio, redatto in conformità a quanto previsto nell'art.13 del Codice del Terzo Settore, nonché il bilancio sociale, se previsto, ai sensi dell'art.14 del Codice del Terzo Settore.

8.3. Gli avanzi delle gestioni annuali dovranno essere innanzitutto impiegati per la ricostituzione del Fondo di Dotazione resasi necessaria a seguito di riduzioni dello stesso per perdite e, solo per la differenza, per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attivi-

tà.

8.4. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a Fondatori, Fondatori Promotori, Partecipanti, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri membri degli organi della Fondazione, e ciò anche in ogni ipotesi di scioglimento di qualsiasi rapporto individuale intercorso tra la Fondazione e qualsiasi altro soggetto.

Articolo 9 - Libri Sociali Obbligatori

Per i Libri sociali Obbligatori trovano applicazione le prescrizioni di cui al Codice del Terzo Settore e gli stessi vengono tenuti dalla Fondazione in ossequio a quanto ivi stabilito.

Articolo 10 - Membri della Fondazione

10.1. I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatori Promotori;
- Fondatori;
- Partecipanti.

10.2. Tutti i membri della Fondazione hanno il diritto di esaminare i libri sociali; a tal fine, dovranno presentare richiesta scritta (a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento oppure via e-mail ovvero via pec) al Consiglio di Indirizzo, che dovrà consentirne la disamina entro 45 (quarantacinque) giorni dal ricevimento della richiesta.

10.3. L'esame dei libri sociali avrà luogo presso la sede legale della Fondazione, in orari d'ufficio, alla presenza costante di almeno un componente del Consiglio di Indirizzo e dell'Organo di Controllo.

10.4. Il membro richiedente ha facoltà di farsi assistere da un professionista di sua fiducia, al quale il Consiglio di Indirizzo potrà chiedere di sottoscrivere un impegno di riservatezza.

10.5. Il membro richiedente che, successivamente all'esame dei libri sociali, diffonda informazioni e dati tratti da tali libri, potrà essere escluso dalla Fondazione.

10.6. In ogni caso, il membro della Fondazione non potrà estrarre copia dei libri sociali.

Articolo 11 - Fondatori Promotori

11.1. Sono Fondatori Promotori le persone fisiche o giuridiche ed enti di diritto pubblico o privato che partecipano alla costituzione della Fondazione e sottoscrivono l'atto costitutivo, purché non abbiano chiaro ed evidente conflitto di interessi rispetto agli obiettivi, agli scopi o alle attività della Fondazione.

11.2. Sono Fondatori Promotori:

- 1) GAMBERONI GIACOMO, nato a Ferrara il 18 novembre 1978 (codice fiscale GMB GCM 78S18 D548Q);
- 2) MARCHETTI MARISA, nata a San Leo (PU) il 17 maggio 1952 (codice fiscale MRC MRS 52E57 H949 V);
- 3) BARALDI MARCO, nato a Copparo (FE) il 22 maggio 1964 (co-

dice fiscale BRL MRC 64E 22 C980G);

4) BARBAN DANIELE, nato a Ferrara il 26 gennaio 1952 (codice fiscale BRB DNL 52A26 D548T);

5) MASSELLANI ANNA, nata a Ferrara il 30 gennaio 1954 (codice fiscale MSS NNA 54A70 D548Q);

6) PERLINI LAURA, nata ad Argenta (FE) il 18 gennaio 1962 (codice fiscale PRL LRA 62A58 A393E);

7) MARTIELLO VITO, nato a Montescaglioso (MT) il 27/09/1954 (codice fiscale MRTVTI54P27F637P);

8) CHIERICI FRANCO, nato a Ferrara il 27 marzo 1949 (codice fiscale CHR FNC 49C27 D548Y);

9) MISTRI DANIELA, nata a Portomaggiore (FE) l'11 gennaio 1954 (codice fiscale MST DNL 54A51 G916U);

10) DOBORI ANNA MARIA, nata a Ferrara il 14 dicembre 1954 (codice fiscale DBR NMR 54T54 D548S);

11) GAVAGNA MARIA, nata a Poggio Renatico (FE) l'8 gennaio 1955 (codice fiscale GVGMR55A48G768F);

12) CINTI ANNA MARIA, nata a Ferrara il 14 ottobre 1949 (codice fiscale CNT NMR 49R54 D548D);

13) FRIGNANI PAOLO, nato a Ferrara il 21 febbraio 1960 (codice fiscale FRG PLA 60B21 D548Q);

14) TREVISANI SUSANNA, nata a Ferrara il 23 febbraio 1956 (codice fiscale TRV SNN 56B63 D548H);

15) PADOVANI GIORGIO, nato a Ferrara il 2 settembre 1935 (codice fiscale PDV GRG 35P02 D548R);

16) FERRONI GIUSEPPINA, nata a Ferrara il 18 marzo 1947 (codice fiscale FRR GPP 47C 58 D548Q);

17) VACCARI VALERIA, nata a Bondeno (FE) l'1/06/1940 (codice fiscale VCC VLR 40H41 A965Z);

18) BORDIN GIUSEPPE, nato ad Adria (RO) il 3 febbraio 1954 (codice fiscale BRD GPP 54B 03A 059V);

19) l'Associazione Orizzonti - Associazione di Volontariato ODV con sede a Ferrara in Via Pomposa n.308 (codice fiscale 93080780385;

20) l'Associazione Italiana Assistenza agli Spastici della Provincia di Ferrara in sigla "A.I.A.S O.D.V." con sede a Ferrara in Via Labriola 11-13 (codice fiscale 93005090381) iscritta il 17/08/1993 al numero 58 del Registro Regionale del Volontariato tenuto dalla Provincia di Ferrara ed iscritta al RUNTS a far data dal 30/07/2021;

21) la Fondazione "Dalla Terra alla Luna" ONLUS con sede a Ferrara in dei Calzolari 223 (codice fiscale 93059260385) iscritta nel Registro Provinciale del Volontariato di Ferrara al n. 2979, in data 14/01/2003;

22) l'Associazione "LO SPECCHIO ODV" con sede a Ferrara in Via Ghiara 37 (codice fiscale 93072050383), iscritta dal 24/07/2019 al numero ETS2901 del Registro delle Associazioni ODV tenuto dalla Regione Emilia Romagna;

23) l'Associazione "ANFFAS ONLUS DI FERRARA" - APS con sede a Ferrara, Via Canapa n.10/12 (codice fiscale 93057720380),

iscritta dal 27/05/1997 al n.4208 del Registro delle Associazioni ONLUS e dal registro delle APS;

24) la "Fondazione "Comunità Solidale" con sede a Ferrara in Via Labriola 11 (codice fiscale 80006540381), riconosciuta con Determina Regione ER. in data 11/06/2015 n.7239.

Articolo 12 - Fondatori

12.1. È socio Fondatore il Comune di Ferrara, come da atto del Consiglio Comunale n.86504 del 26 novembre 2013 e come da Delibera del Consiglio di Indirizzo della Fondazione del 5 dicembre 2013.

12.2. Inoltre, possono divenire Fondatori le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che contribuiscono al Fondo di dotazione ed al Fondo di gestione, mediante un contributo in denaro, beni o servizi, nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Consiglio di Indirizzo, purché non abbiano chiaro ed evidente conflitto di interessi rispetto agli obiettivi, agli scopi o alle attività della Fondazione.

12.3. I Fondatori sono ammessi con delibera inappellabile del Consiglio di Indirizzo adottata con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri.

12.4. I Fondatori Promotori ed i Fondatori godono del diritto di prelazione su tutti i servizi prestati dalla Fondazione in favore dei soggetti svantaggiati.

12.5. I Fondatori Promotori o Fondatori persone fisiche ed i Fondatori Promotori o Fondatori persone giuridiche godono in egual misura del diritto di prelazione sopra sancito su tutti i servizi prestati in favore dei soggetti svantaggiati (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: se un Fondatore persona fisica ha diritto ad un posto nella struttura residenziale anche il Fondatore persona giuridica ha diritto ad un solo posto).

12.6. I Fondatori Promotori o Fondatori persone fisiche ed i Fondatori Promotori o Fondatori persone giuridiche hanno pari diritto di voto.

Articolo 13 - Partecipanti

13.1. Possono divenire Partecipanti le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità e gli scopi della Fondazione, dichiarano di voler aderire ad essa e di voler contribuire, su base pluriennale, alla realizzazione dei suoi scopi ed all'incremento del suo patrimonio, mediante apporto di denaro, di beni, di prestazioni d'opera o di qualsiasi elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica.

13.2. I Partecipanti potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione.

13.3. Il Partecipante non deve avere chiaro ed evidente conflitto di interessi rispetto agli obiettivi, agli scopi od alle attività della Fondazione.

13.4. La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato, ovvero la prestazione regolarmente eseguita.

13.5. L'ammissione del Partecipante ha luogo con delibera del Consiglio di Indirizzo previa domanda scritta dell'interessato (inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o via e-mail ovvero a mezzo pec) rivolta allo stesso Consiglio di Indirizzo. La deliberazione è comunicata per iscritto (a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o via e-mail ovvero via pec) ed annotata nel Libro dei Partecipanti.

13.6. Il Consiglio, entro 45 (quarantacinque) giorni dal ricevimento della richiesta, deve motivare per iscritto (con le medesime modalità sopra indicate) la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla per iscritto agli interessati.

Articolo 14 Organi ed Uffici della Fondazione

Sono Organi della Fondazione:

- il Consiglio di Indirizzo;
- il Presidente della Fondazione;
- l'Assemblea;
- L'Organo di Controllo;
- il Revisore Legale dei Conti, nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del D.Lgs. n.117/2017, ed eventualmente:

- la Segreteria amministrativa;
- il Tesoriere, e
- il Comitato Scientifico.

Articolo 15 - Consiglio di Indirizzo

15.1. Il Consiglio di Indirizzo è l'Organo di Amministrazione e determina, in conformità e nel rispetto degli scopi della Fondazione, gli obiettivi annuali da raggiungere, i programmi da attuare e ha altresì il compito di verificare i risultati complessivi della gestione; esso opera con la perizia, la prudenza e la diligenza occorrenti al fine di salvaguardare la consistenza del patrimonio della Fondazione.

15.2. La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Indirizzo composto da cinque a nove consiglieri rappresentativi di tutte le componenti della Fondazione, purché sempre in numero dispari.

15.3. I consiglieri sono indicati dalle persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, che fanno parte della Fondazione e vengono eletti dall'Assemblea tra i candidati designati dalle diverse tipologie di membri (Fondatori Promotori, Fondatori e Partecipanti), scelti tra i soci e, per gli enti, tra i legali rappresentati o persone fisiche (queste ultime membri dell'ente medesimo, all'uopo delegate).

15.4. Il Consiglio di Indirizzo è composto:

- da uno a cinque membri eletti tra coloro che sono indicati dalle persone fisiche, o nel minor numero da uno a quattro

membri nel caso vi siano Partecipanti, siano essi persone fisiche o persone giuridiche;

- da un membro eletto tra coloro che sono indicati dai Partecipanti, se esistenti,

- da uno a tre membri eletti tra coloro che sono indicati dalle Associazioni, persone giuridiche;

- un membro è designato dal Comune.

15.5. I membri del Consiglio di Indirizzo restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

15.6. L'incarico è ricoperto a titolo gratuito con il solo diritto al rimborso delle spese documentate.

15.7. Il membro del Consiglio di indirizzo che, senza giustificato motivo, non partecipa a sei riunioni consecutive può essere dichiarato decaduto.

15.8. Il Consiglio di Indirizzo nomina il Presidente del Consiglio che è, per ciò stesso, anche il Presidente della Fondazione, il Vice-Presidente ed, eventualmente, il Comitato Scientifico.

15.9. In tutti i casi in cui durante il mandato venissero a mancare uno o più consiglieri il nuovo consigliere verrà nominato dall'Assemblea tra i soggetti designati in precedenza a partire dal primo dei non eletti della tipologia dei membri di appartenenza.

15.10. Quando viene meno, per dimissione od altra causa, la maggioranza dei membri del Consiglio di Indirizzo, l'intero Consiglio si intenderà decaduto.

15.11. Il Consiglio di Indirizzo è titolare di tutti i poteri necessari per la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione e, in particolare:

- nomina, determinandone il compenso, l'Organo di Controllo (monocratico o collegiale);

- approva il bilancio di esercizio ed il bilancio sociale;

- approva gli obiettivi annuali, i progetti ed i Programmi della Fondazione e verifica i risultati complessivi della gestione;

- delibera l'accettazione di donazioni e lasciti;

- delibera e/o modifica i regolamenti;

- nomina eventualmente il Comitato Scientifico;

- promuove il collegamento con il mondo scientifico e l'aggiornamento della Fondazione dal punto di vista culturale;

- delibera l'acquisto di beni mobili ed immobili;

- delibera la stipula di atti, negozi giuridici, accordi, convenzioni e protocolli di intesa;

- delibera l'assunzione di personale dipendente, consulenti, professionisti o collaboratori;

- delibera le linee programmatiche e gli indirizzi della Fondazione sentito il parere dell'assemblea;

- relaziona all'assemblea l'attività della Fondazione;

- attribuisce la qualità di Fondatori e di Partecipanti a terzi, successivamente all'atto costitutivo;

- definisce e determina la somma necessaria per l'ammissione dei Fondatori, dei Partecipanti e, in ogni caso, di terzi successivamente all'atto costitutivo;
- delibera, determinandone la somma, l'ammissione di terzi nei casi di trasmissibilità della qualità di membro della Fondazione;
- delibera l'esclusione dei membri della Fondazione nei casi previsti;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione e la devoluzione dei beni residui in ossequio alle disposizioni di legge vigenti in materia, al codice civile ed al Codice del Terzo Settore;
- nomina, determinandone il compenso, il Revisore Legale dei Conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi e promuove le azioni di responsabilità;
- delibera eventuali modifiche statutarie, ad eccezione di quelle inerenti allo scopo ed alle finalità, con possibilità di integrare le attività da svolgere, in funzione dell'aggiornamento disposto al comma 2 dell'art.5 del D. Lgs 117/2017;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge e dallo Statuto alla competenza del Consiglio medesimo.

15.12. Il Consiglio di Indirizzo è convocato per iscritto, con mezzi idonei ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, dal Presidente di propria iniziativa oppure su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri almeno dieci giorni prima della data fissata per l'adunanza.

15.13. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora; esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve essere fissata a non meno di ventiquattro ore di distanza dalla prima.

15.14. Le riunioni (che potranno svolgersi in presenza ovvero con modalità telematiche) sono presiedute dal Presidente oppure, in caso di sua assenza od impedimento, dal vice Presidente o, in alternativa, dal membro del Consiglio più anziano di età.

15.15. Delle riunioni viene redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio e dal Segretario.

Articolo 16 - Deliberazioni del Consiglio di Indirizzo

Il Consiglio di Indirizzo si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza dei due terzi dei membri; in seconda convocazione, è validamente costituito qualunque sia il numero dei presenti. Ogni membro ha diritto ad un voto e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Articolo 17 - Presidente della Fondazione

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio e cura l'esecuzione delle

delibere del Consiglio di Indirizzo e dell'Assemblea. In caso di assenza od impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice-Presidente oppure, in alternativa, dal membro più anziano di età del Consiglio di Indirizzo.

Articolo 18 - Assemblea

18.1. L'Assemblea della Fondazione è composta da tutti i membri della Fondazione (Fondatori Promotori, Fondatori e Partecipanti) e può formulare proposte su attività, programmi, variazioni ed obiettivi da attuare nel rispetto della legislazione vigente in materia, del codice civile e del Codice del Terzo Settore. In particolare, essa provvede a:

- esprimere un parere sulle linee programmatiche, i progetti e gli indirizzi della Fondazione sulla base delle indicazioni del Consiglio di Indirizzo;
- formula pareri consultivi e proposte sulle attività, progetti, programmi ed obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi;
- eleggere tra i suoi membri i componenti del Consiglio di Indirizzo, in conformità con le statuizioni di cui al precedente art.15 del presente Statuto;
- esprimere il proprio parere sulle modifiche statutarie proposte dal Consiglio di Indirizzo;
- esprimere il proprio parere sulla proposta di scioglimento, trasformazione, fusione o scissione della Fondazione e di devoluzione dei beni residui in ossequio alle disposizioni di legge in materia, del codice civile e del Codice del Terzo Settore.

18.2. Ciascun membro ha diritto ad un voto e può partecipare all'assemblea personalmente oppure mediante delega scritta preventivamente rilasciata ad un altro membro della Fondazione.

18.3. Ciascuno può ricevere sino ad un massimo di una delega.

18.4. L'Assemblea è convocata per iscritto (con mezzi idonei ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento) dal Presidente della Fondazione ovvero da almeno la metà dei Fondatori e Partecipanti almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

18.5. L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora; esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve essere fissata a non meno di ventiquattro ore di distanza dalla prima. Le riunioni (che potranno svolgersi in presenza ovvero con modalità telematiche) sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice-Presidente oppure, in alternativa, dal membro del Consiglio di Indirizzo più anziano di età. Delle riunioni dell'Assemblea viene redatto apposito verbale, firmato da chi presiede e dal segretario.

18.6. L'Assemblea si riunisce validamente, in prima convoca-

zione, con la presenza di almeno la metà dei suoi membri; in seconda convocazione, è validamente costituita qualunque sia il numero dei partecipanti. Ogni membro ha diritto ad un voto e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Articolo 19 - Organo di Controllo e Revisore Legale dei Conti

19.1. L'Organo di Controllo (monocratico o collegiale), non necessariamente appartenente ai membri della Fondazione, viene nominato dal Consiglio di Indirizzo e scelto tra persone iscritte nel Registro dei Revisori Legali.

19.2. All'Organo di Controllo si applica quanto previsto nell'art.30 del Codice del Terzo Settore.

19.3. Il Consiglio di Indirizzo nomina altresì un Revisore dei Conti (scelto non necessariamente tra i membri della Fondazione), quando ricorrono i presupposti di cui all'art.31 del Codice del Terzo Settore.

19.4. Entrambi possono partecipare senza diritto di voto all'assemblea ed agli incontri del Consiglio di Indirizzo.

19.5. Il Revisore Legale dei Conti redige una relazione scritta annuale da presentare al Consiglio di Indirizzo ed all'Assemblea sui risultati dell'esercizio sociale e sulla tenuta della contabilità; inoltre, può fare osservazioni e proposte in ordine al bilancio ed alla sua approvazione.

Articolo 20 - Decadenza e Recesso

20.1 L'esclusione di un membro della Fondazione può essere deliberata dal Consiglio di Indirizzo per gravi motivi e nei casi indicati all'art.20.2. In ogni caso, la delibera di esclusione deve essere motivata e comunicata per iscritto (a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento oppure via pec) all'interessato; nell'ipotesi di esclusione, il membro interessato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata comunicata per iscritto la delibera di esclusione.

20.2. Il Consiglio di Indirizzo, inoltre, può deliberare l'esclusione dei suoi membri aderenti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dalla Legge e dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con gli altri organi e componenti della Fondazione;
- comportamento scorretto, ostruzionistico e/o reiteratamente denigratorio nei confronti della Fondazione;
- chiaro ed evidente conflitto di interessi rispetto agli obiettivi, ai progetti, agli scopi od alle attività della Fondazione, successivo all'adesione.

20.3. Decadono dalla qualifica e cessano di partecipare alla Fondazione, i Partecipanti che entro la scadenza dell'esercizio finanziario (31 dicembre) non eseguano la prestazione al-

la quale si erano impegnati.

20.4. Trattandosi di enti e/o persone giuridiche, la decadenza dei Partecipanti può avere luogo anche per le seguenti cause:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura di procedure concorsuali anche stragiudiziali.

20.5. I Partecipanti possono, in qualsiasi momento, recedere dalla Fondazione ai sensi dell'art.24 del codice civile, inviando comunicazione scritta (a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento oppure a mezzo pec), fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte. In caso di esclusione o recesso il Partecipante non ha diritto alla restituzione di quanto versato a favore della Fondazione.

20.6. I Fondatori possono recedere dalla Fondazione, con preavviso di almeno sei mesi, solo in caso di gravi motivi che rendono impossibile la prosecuzione della partecipazione, mediante comunicazione scritta (a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento oppure via pec) indicante le ragioni del recesso.

20.7. I Fondatori possono decadere anche nei casi previsti dall'art.20.4.

Articolo 21 - Trasmissibilità della qualità di membro della Fondazione

Fatte salve le inderogabili norme di legge, la qualità di membro della Fondazione può essere trasmissibile per atto tra vivi a titolo gratuito o *mortis causa*, fermo restando, in quest'ultimo caso, in caso di pluralità di eredi o legatari, la nomina di un rappresentante comune.

Articolo 22 - Estinzione della Fondazione

In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio residuo verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Indirizzo, che nominerà il/i liquidatore/i, determinandone i poteri, ad altri enti che perseguano finalità analoghe appartenenti al Terzo Settore, previo parere favorevole dell'Ufficio di cui all'art.45 del Codice del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 23 - Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice del Terzo Settore, del Codice Civile e della legislazione vigente in materia.

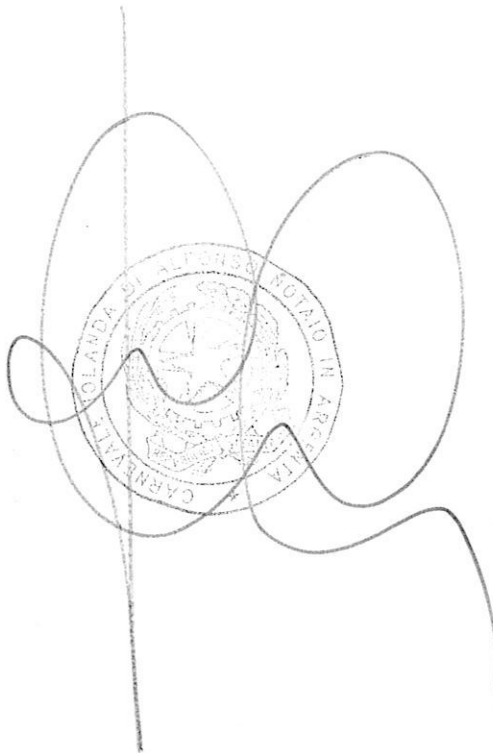
Firmato Daniele Barban

Firmato Iolanda Carnevale Notaio (Sigillo).

Certifico io sottoscritta Iolanda Carnevale Notaio in Argenta ed iscritta nel ruolo del Collegio Notarile del Distretto di Ferrara, che la presente fotocopia composta di 13 (tredici) pagine su 4 (quattro) fogli è conforme al documento allegato "A" al mio atto in data 19 luglio 2022 di rep.n.9900/7410, registrato a Ferrara il 27 luglio 2022 al n.5699 serie 1T.

Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.

Argenta, Via Galassi n.5, il giorno 13 (tredici) gennaio 2026
(duemilaventisei)

A handwritten signature in dark ink is written over a circular notary seal. The signature is a cursive, flowing script. The seal is circular with a double border. The outer border contains the text "IOLANDA DI ALFONSO CARNEVALE" at the top and "NOTAIO IN ARGENTA" at the bottom. The inner circle features a central emblem, likely the coat of arms of the municipality of Argenta, surrounded by a ring of text.